

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro per l'artigianato del metallo

del 27 febbraio 1998

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 1956¹ concernente il conferito dell'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro,

decreta:

Art. 1

Alle allegate disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per l'artigianato del metallo, concluso nel novembre 1997, è conferita obbligatorietà generale².

Art. 2

¹ L'obbligatorietà generale deve far stato per tutta la Svizzera eccettuati il Cantone di Basilea-Campagna ed i settori serramenti e artigianato del metallo nei Cantoni del Vallese, Vaud, Basilea-Città e Ginevra.

² Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono direttamente applicabili a tutti i datori di lavoro e lavoratori/lavoratrici delle aziende nei settori delle serramenta, delle metalcostruzioni, della costruzione di macchine agricole, delle costruzioni in acciaio e della forgiatura che occupano al massimo 50 persone sottoposte al contratto collettivo di lavoro esteso.

Sono eccettuate le aziende dei lattonieri e degli impianti sanitari e le aziende dell'industria delle macchine e dei metalli affiliate all'Associazione padronale svizzera dell'industria metalmeccanica (ASM).

Sono altresì eccettuati:

- a. gli apprendisti ai sensi della legge federale sulla formazione professionale;
- b. i quadri superiori;
- c. il personale commerciale;
- d. il personale tecnico aziendale;
- e. i familiari dei datori di lavoro.

³ Le disposizioni qui sotto elencate sono in vigore anche per i datori di lavoro con sede all'estero, rispettivamente fuori del campo d'applicazione territoriale descritto al capoverso 1, nonché per i loro lavoratori/lavoratrici purché adempiano le condizioni del capoverso 2 ed eseguano lavori che devono essere nel raggio d'applicazione del capoverso 1 e durare più di cinque giorni di lavoro in un anno: art. 10.2,

¹ RS 221.215.311

² Il testo dell'allegato di questo decreto non è pubblicato nel Foglio federale. Estratto possono essere chiesti all'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.

lett. d, e, g, h; art. 11.4, lett. a ed i; art. 11.5; art. 13.1 e 3; art. 14.1 e 3; art. 15.1 e 3; art. 23.7; art. 26; art. 27.5 e 6; art. 32.1, 2 e 5; art. 33; art. 36; art. 40.2; art. 43.1 e 3; art. 44; art. 45.1; Appendice 8. L'art. 41 è applicabile quando questo periodo è più lungo di un mese.

Art. 3

Per quanto riguarda i contributi (art. 21 CCNL) occorre presentare annualmente all'Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro (UFSEL) un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dall'UFSEL e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quanto lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. L'UFSEL può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

Art. 4

¹ Il decreto del Consiglio federale dell'8 gennaio 1993³ che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro per l'artigianato del metallo è abrogato.

² Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 1998 ed è valido sino al 31 dicembre 2000.

27 febbraio 1998

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

0378

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro per l'artigianato del metallo del 27 febbraio 1998

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1998
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	10
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	17.03.1998
Date	
Data	
Seite	878-879
Page	
Pagina	
Ref. No	10 119 234

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.